



COMUNE DI LOMBARDORE

PROVINCIA DI TORINO - C.A.P. 10040

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

di C.C. 33 del 22/04/2008.

Allegato alla delibera

di C.C. n. 33

del 22/04/2008

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA

DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,

AFFIDAMENTO E

DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART.1. – DISPOSIZIONE GENERALE

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Esso è dettato dalle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- Il DPR 10.9.1990 n.285
- La circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24;
- La circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998 n.10;
- Il DPR 3.11.2000 n.396;
- La L.30.3.2001 N.130;
- La L.R. Piemonte 3.10.2007 N.20;

Il presente Regolamento integra il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del C.C. n.17 del 21.4.2004 e approvato dall'ASL 9 di Ivrea in data 22.9.2004.

ART.2 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI.

1.- L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del servizio del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2.- L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del medesimo, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della pratica della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, i familiari con atto scritto dichiarano la volontà di dar corso alla cremazione della salma.

Il soggetto legittimato ad esprimere tale volontà è in via prioritaria il coniuge, anche se in stato di separazione legale e fintanto che il matrimonio non risulti sciolto e ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata sull'atto di matrimonio.

In mancanza del coniuge, subentrano i parenti in linea retta e collaterale individuati secondo gli art.74 e seguenti del codice civile e fino al sesto grado; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati.

Nel caso di "de cuius minore", la manifestazione di volontà deve essere espressa da entrambi i genitori, anche con atti separati e distinti.

Il minore non è legittimato a rendere manifestazione di volontà alla cremazione, pertanto la volontà sarà espressa da chi ne ha la rappresentanza, cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva, o dal tutore.

Per i cittadini stranieri l'autorizzazione per la cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Va, pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto (con legalizzazione ove prevista) da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione. L'esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile ed imprescindibile, anche nel caso di cremazione di defunti stranieri.

- d) La cremazione di cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria (prima del 27.10.1990) è consentita solo su espressa volontà del "de cuius" e la relativa autorizzazione deve essere rilasciata dal Responsabile del servizio del luogo ove la salma era stata sepolta.

ART.3 – CREMAZIONE IN CASI DI INDIGENZA

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

ART.4 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri sono destinate in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento ed alla dispersione.

2. Le ceneri possono essere:

- a) tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi, tombe di famiglia;
- b) inumate qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) consegnate al soggetto affidatario;
- d) disperse in natura.

ART.5 – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE URNA CINERARIA.

1.- L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata.

2. In casi di affidamento l'urna deve essere sigillata, deve contenere i dati identificativi del defunto e l'affidatario dovrà assicurarne la diligente custodia, e collocarla in modo da evitarne ogni profanazione.

3. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone.

4.- Nell'istanza di affidamento delle ceneri, deve essere allegata la espressa volontà del defunto stesso ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, nonché in assenza di esse, con dichiarazione resa dal coniuge o in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. In quest'ultimo caso i medesimi con atto scritto reso davanti a un pubblico ufficiale devono individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio. Tale volontà, purchè non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata con le modalità prescritte dal DPR 445/2000.

5. Nell'istanza di affidamento delle ceneri, dovranno essere necessariamente indicati:
- a) le generalità e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) il luogo di conservazione dell'urna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché il consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione di residenza entro il termine massimo di trenta giorni;
 - f) in caso di rinuncia all'affidamento l'obbligo di comunicarlo per iscritto al Comune, e la contestuale consegna dell'urna per la conservazione nel cimitero comunale nel cui territorio le ceneri si trovano.

6.- L'affidamento dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente.

7.- Nel caso di decesso dell'affidatario dell'urna, le ceneri dovranno essere consegnate dagli eredi ai servizi cimiteriali del Comune di Lombardore.

8. Nel caso di decesso del coniuge affidatario delle ceneri, quest'ultimo può disporre l'affidamento delle ceneri proprie e/o quelle del coniuge premorto a uno dei figli; alla morte di quest'ultimo le urne dovranno essere consegnate al Comune ove le ceneri si trovano senza ulteriore possibilità di trasferimento.

9. Di ogni affidamento di urna o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, con l'indicazione:

- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione: dell'indirizzo del nuovo luogo e della data;
- c) per i recessi dell'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART.6 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.

1.- L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, oppure nel cui territorio siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) le generalità e la residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) il luogo di dispersione delle ceneri;
- d) la dichiarazione di responsabilità per la corretta dispersione delle ceneri e di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni in tale materia comporta,ove il fatto non

costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7bis del decreto legislativo n.267/2000;

- e) la conoscenza che tale dispersione nell'apposita area verde comunale dovrà essere compiuta alla presenza del gestore del servizio cimiteriale, fermo restando quanto disposto dal comma 8 articolo 4 della Legge Regionale n.20/2007;
- f) alla suddetta istanza va allegata la espressa volontà del defunto stesso che le sue ceneri vengano disperse, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, nonché in assenza di esse, con dichiarazione resa dal coniuge e in mancanza di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. In quest'ultimo caso i medesimi con atto scritto reso davanti a un pubblico ufficiale devono individuare il parente che disperderà le ceneri. Tale volontà, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata con le modalità prescritte dal DPR 445/2000.

3. Nel Comune di Lombardore, la dispersione delle ceneri in natura derivanti dalla cremazione dei cadaveri, può avvenire esclusivamente nell'apposita area verde a ciò destinata nel cimitero comunale denominata "Giardino delle Rimembranze".

4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel Giardino delle Rimembranze apposita targa collettiva riportante i dati anagrafici dei defunti.

5. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Lombardore, l'ufficiale dello stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune di destinazione delle ceneri, e allo stesso Comune dovrà dare notizia, con almeno dieci giorni di preavviso, anche il soggetto incaricato alla dispersione.

ART.7 – TRASPORTO DELLE URNE

- 1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- 2. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, di cui una copia viene consegnata al Servizio cimiteriale in cui viene effettuata la cremazione, una al soggetto che prende in consegna l'urna e una da trattarsi agli atti del Comune.

ART.8 – TARIFFE

Le tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri verranno stabilite successivamente con atto della Giunta Comunale.

ART.9 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990,n.285 nonché dall'art.7 bis D.Lgs.18.8.2000,n.267 e successive modifiche e integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri.